



## COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 21 del Registro - Seduta del giorno 15.10.2020

**OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) .**

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di Ottobre alle ore 19,00, in JOPPOLO GIANCAXIO, a seguito di regolare invito diramato ai sensi dell'art.48 dell' O.L.P.R.S. 29.10.1955, n°6 modificato dalla L.R. 48/91, si è riunito oggi in sessione ordinaria e pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
MUSSO NICOLETTA. MARIA. STEFANIA (Presidente del Consiglio)	X	
CAMILLERI ANGELA (Consigliere)		X
SACCO WALTER (Consigliere)	X	
PORTELLA KATIA (Consigliere)	X	
FLORIDDIA ROSALIA (Consigliere)		X
CACCIATORE GIACOMO (Consigliere)	X	
PISTONE VALENTINA ALFONSA (Consigliere)		X
ABISSI CALOGERO (Consigliere)		X
CACCIATORE MARIANGELA (Consigliere)		X
GIGLIONE GIUSEPPE ANTONINO (Consigliere)	X	

Assume la presidenza la Sig.ra Musso Nicoletta, Presidente del Consiglio Comunale, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa MERCEDES VELLA.

Constatata la presenza di n°05 consiglieri su 10 assegnati a questo Comune, si è riconosciuto a temine dell'art.30 della L.R. n° 9 del 06.03.1986, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata ;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Sacco, Cacciatore Giacomo e Giglione Giuseppe A.

Si da atto della presenza del Sindaco e dell' Assessore Migliara.

A questo punto, il Presidente dà lettura della proposta del 3) punto dell'O.d.G. : **“Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria ( IMU)”**.

- Ultimata la lettura il **Presidente**, invita i Consiglieri ad intervenire;
- Relaziona la Dott.ssa Burgio;
- Prende la parola il **Sindaco**: *“ Considerato le polemiche avanzate nella seduta precedente del Consiglio Comunale, chiedo quali suggerimenti, riguardo all'IMU, sono stati avanzati in sede di Commissione Consiliare”*
- Interviene il **Consigliere Giglione Giuseppe A.** : *“Volevamo avere un po' più di tempo per discutere , anche con il Dirigente, di questo Regolamento che su certi punti è di difficile interpretazione, considerato che richiama, giustamente, la numerosa normativa in merito: Mi devo soffermare sulla valutazione che viene data alle aree fabbricabili con particolare riguardo alla zona B , che reputo eccessiva rispetto alla zona C. Chiedo al Dirigente e al Revisore un parere circa la possibilità di ridurle e renderle più adeguate”*.
- Il **Sindaco**: *“ Sono valori di mercato, non sono di nostra invenzione e reputo che la zona B debba avere un certo valore.*
- Il **Revisore** replica che una riduzione non è possibile in quanto potrebbe creare problemi agli equilibri di Bilancio.
- Considerato che nessun Consigliere prende la parola, il Presidente pone ai voti la proposta all'ordine del giorno
- Consiglieri presenti e votanti n.05

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista la proposta presentata dal Responsabile del Settore Finanziario che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario sulla regolarità tecnica e contabile;
- Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;
- Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati:

Con voti n° 04 favorevoli (Musso, Sacco, Portella, Cacciatore Giacomo) n° 0 contrari e n° 1 astenuto ( Giglione Giuseppe A. ) espressi in forma palese

### **D E L I B E R A**

- 1) Fare propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore Finanziario ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n° 48, inerente l'oggetto;

- 2) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria ( IMU”**, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

A questo punto si procede alla votazione sull'immediata esecutività della presente deliberazione

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Sentita la proposta;
- 
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Con voti n° 04 favorevoli (Musso, Sacco, Portella, Cacciatore Giacomo) n° 0 contrari e n° 1 astenuto ( Giglione Giuseppe A. ) espressi in forma palese

### **D E L I B E R A**

Dichiarare la presente deliberazione **NON IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** per mancanza del quorum necessario.



## COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

**PROPOSTA DA: SERVIZIO FINANZIARIO: Dott.ssa Concetta Burgio**

**PARERE REGOLARITA' TECNICA: Dott.ssa Concetta Burgio**

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE: Dott.ssa Concetta Burgio**

<b>OGGETTO</b>	<b>Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).</b>
----------------	---

**Premesso che:**

- Con la Legge di bilancio 2020 ( Legge 30/12/2019 n. 160) è stata attuata l'unificazione IMU-TASI cioè l'assorbimento della TASI all'IMU( commi 738-783) definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare;

**Considerato che:**

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI

**Ritenuto che:**

- È obbligatorio prendere atto delle modifiche apportate per l'anno 2020 con la Legge di Bilancio 2020 ( Legge 30/12/2019 n. 160) e di conseguenza redigere un nuovo regolamento imu in vigore dal 01/01/2020

**Dato Atto** che occorre sottoporre al vaglio del Consiglio Comunale tale proposta della Responsabile del servizio finanziario per la relativa ratifica;

### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di prendere atto e di ratificare la proposta della Responsabile del servizio finanziario vente ad oggetto **"Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) "**, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;



IL PROPONENTE

**COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO  
PROVINCIA DI AGRIGENTO**

\*\*\*\*\*

**P A R E R I**

ai sensi dell'articolo 53 della legge 08.06.1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e attestazione della copertura finanziaria.

**SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Presentata da: SINDACO - Angelo Giuseppe Portella

<b>OGGETTO</b>	Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria ( IMU )
----------------	---

**SERVIZIO: UFFICIO RAGIONERIA**

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Dott.ssa Concetta Burgio)

**UFFICIO RAGIONERIA**

Per quanto concerne la Regolarità Contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**  
Ai sensi dell'art.53 della L.142/90, recepito dalla L.R. 48/91;

Li .....

Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Dott.ssa Concetta Burgio)

**COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO**  
**PROVINCIA DI AGRIGENTO**

**Parere del Revisore Unico**

**Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione avente ad oggetto la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale "Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)"**

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di settembre, il sottoscritto Dott. Massimiliano Rosa, Revisore Unico del Comune di Joppolo Gaincaxio (AG).

**PREMESSO CHE**

- in data 08 settembre 2020 ho ricevuto, "*brevi manu*" da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Concetta Burgio, la proposta di delibera oggetto del presente parere con richiesta di esprimere parere da parte del Responsabile Servizi Finanziari

**PRESO ATTO**

- che il D.LGS. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 239, comma 1, lettera B), punto 7) avente ad oggetto le proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali e l'art. 42, comma 2, lettera a) e f) organi di governo del comune e loro competenze;
- che la legge di bilancio per il 2020 circa l'unificazione IMU/TASI quale semplificazione a favore sia dei contribuenti che degli uffici comunali, che non comporta alcun aumento della pressione fiscale e stabilizza gli attuali limiti di aliquota, compresa l'eventuale maggiorazione TASI (0,8 per mille), per i soli comuni che l'anno applicata (commi 738-783)

### **ESAMINATI**

- la proposta di delibera del Consiglio Comunale di cui all'oggetto del presente parere;
- il nuovo regolamento IMU composto da n. 26 articoli

### **VISTI**

- Lo Statuto dell'Ente;
- Il Vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- Il D.LGS. 118/2011;
- Il Parere di regolarità tecnica del Responsabile di Settore dott.ssa Concetta Burgio;
- Il Parere di regolarità contabile del Responsabile di Settore dott.ssa Concetta Burgio.

### **ESPRIME**


Parere favorevole alla proposta di delibera esaminata

**Lì, 10 settembre 2020**

**Il Revisore Unico**

**Dott. Massimiliano Rosa**





**COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO**  
**Provincia di Agrigento**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU)**

**ANNO 2020**

**Approvato con delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ Del \_\_\_\_\_**

Comune di Joppolo Giancaxio via Kennedy, 5 – 92010 Joppolo Giancaxio AG-  
Tel. 0922/631047 Fax 0922/631408  
P.Iva/Codice Fiscale: 00250320843  
Pec: [ufficio.segreteria@pec.comune.joppologiancaxio.ag.it](mailto:ufficio.segreteria@pec.comune.joppologiancaxio.ag.it)  
<http://www.comune.joppologiancaxio.ag.it>



<b>Oggetto</b>	<b>articolo 1</b>
<b>Presupposto dell'imposta</b>	<b>articolo 2</b>
<b>Esclusioni</b>	<b>articolo 3</b>
<b>Esenzioni</b>	<b>articolo 4</b>
<b>Determinazione delle aliquote e dell'imposta</b>	<b>articolo 5</b>
<b>Base imponibile</b>	<b>articolo 6</b>
<b>Soggetti attivi .</b>	<b>articolo 7</b>
<b>Soggetti passivi</b>	<b>articolo 8</b>
<b>Definizione di fabbricato</b>	<b>articolo 9</b>
<b>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale</b>	<b>articolo 10</b>
<b>Riduzione fabbricati inagibili e fabbricati di interesse storico</b>	<b>articolo 11</b>
<b>Area fabbricabile</b>	<b>articolo 12</b>
<b>Determinazione del valore delle aree fabbricabili</b>	<b>articolo 13</b>
<b>Decorrenza</b>	<b>articolo 14</b>
<b>Definizione di terreno agricolo</b>	<b>articolo 15</b>
<b>Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti</b>	<b>articolo 16</b>
<b>Versamenti</b>	<b>articolo 17</b>
<b>Dichiarazioni</b>	<b>articolo 18</b>
<b>Accertamento e liquidazione dell'imposta</b>	<b>articolo 19</b>
<b>Rimborsi</b>	<b>articolo 20</b>
<b>Sanzioni ed interessi</b>	<b>articolo 21</b>
<b>Contenzioso</b>	<b>articolo 22</b>
<b>Dichiarazione sostitutiva</b>	<b>articolo 23</b>

<b>Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili</b>	<b>articolo 24</b>
<b>Rinvio</b>	<b>articolo 25</b>
<b>Entrata in vigore</b>	<b>articolo 26</b>

## **PREMESSA**

Viste le modifiche approvate per l'anno 2020, con la Legge di Bilancio 2020 (Legge 30/12/2019 n. 160), che ha attuato l'unificazione IMU-TASI cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU (commi 738 – 783) definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, si rende obbligatorio redigere un nuovo regolamento IMU in vigore dal 01/01/2020.

## **ARTICOLO 1**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 e smi, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D-Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs.23/2011
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente regolamento tiene conto delle modifiche approvate per l'anno 2020, con la Legge di Bilancio 2020 (Legge 30/12/2019 n. 160), che ha attuato l'unificazione IMU-TASI cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU(commi 738 – 783)
5. Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228" dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133

## **ARTICOLO 2**

### **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

**1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso (in premessa specificato) di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.**

## **ARTICOLO 3**

### **ESCLUSIONI**

**1. In via generale, sono esclusi dall'imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 2 - 9 - 10 e 12 del presente regolamento e comunque gli immobili non individuati e definiti nelle fattispecie imponibili dalle norme statali vigenti.**

## **ARTICOLO 4**

### **ESENZIONI**

**1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011 ,limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente :**

**a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti**

istituzionali.

2. La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni che insistono sul rispettivo territorio.
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5. bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  - i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con

modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

- 1) Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista. l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41,42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.
- 2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale.' a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3. della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3.bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei

comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

4. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011,

5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati .

6. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; ;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità

**immobiliare" posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica**

## **ARTICOLO 5**

### **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA**

- 1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre del regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale .**
- 2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni .**
- 3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente deliberata dall'organo competente.**

## **ARTICOLO 6**

### **BASE IMPONIBILE**

**1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.**

**2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili. aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504 /1992 .**

**3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base agli art. 12 e 13 del presente regolamento.**

## **ARTICOLO 7**

### **SOGGETTI ATTIVI**

**1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della**



categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

## **ARTICOLO 8**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs.

30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero :

a) i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, "il coniuge superstite, titolare del diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 del codice civile, con riferimento alla casa coniugale nel caso di decesso di uno dei due coniugi ,anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Su aree demaniali non concesse il soggetto passivo è l'occupatario .

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

b) Con la Legge di Bilancio 2020, Art.1 commi 738/787, Legge 27 dicembre 2019 n.160, tutti gli immobili posseduti dagli AIRE sono soggetti a imposta, senza eccezione.

## **ARTICOLO 9**

### **DEFINIZIONE DI FABBRICATO**

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta o ascrivibile al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza., vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità

immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2.C/6.C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo pena decadenza del beneficio, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data la condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

4. Il fabbricato privo di rendita catastale ultimato e non ancora censito al catasto, è soggetto all'imposta sulla base della rendita presunta attribuita dall'Ufficio sino alla definizione della rendita definitiva attribuita dal Catasto Urbano.

5. Il fabbricato privo di rendita catastale in corso di costruzione è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art. 12.

## **ARTICOLO 10**

### **UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

**1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore (in premessa specificato) e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente .**

**Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile .**

**2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione, l'esenzione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.**

**3. Si considerano abitazione principale :**

**a) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 , n. 616. 6. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari :**

**a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata ;**

**b) L'unità immobiliare concessa in comodato dal comodante ai parenti in linea retta entro il primo grado, con le modalità appresso indicate:**

**1. Si considera equiparata all'Abitazione Principale ma con riduzione del 50% l'unità immobiliare e le relative pertinenze concesse in comodato dal comodante ai parenti in linea retta entro il primo grado che lo utilizzano come abitazione principale. Sono escluse dalla suddetta**

**agevolazione le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1- A8 - A.9 .**

**In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione di cui al primo periodo( riduzione del 50%) puo' essere applicata ad una sola unità immobiliare.**

**2. L'abitazione in comodato deve essere utilizzata come abitazione principale, coi requisiti di residenza anagrafica e dimora da un parente in linea retta entro il primo grado, ovvero il comodato deve essere tra padre e figlio o viceversa.**

**3. Il trattamento di favore riservato all'abitazione principale si estende anche per le eventuali pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C6 - C2 C7.**

**4. Il comodato d'uso gratuito deve essere obbligatoriamente registrato all'Agenzia delle Entrate**

**5. Le condizioni indispensabili affinché si possa beneficiare della RIDUZIONE IMU DEL 50% a seguito del contratto di comodato d'uso gratuito, possono essere sintetizzate in questo modo:**

**l'immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;**

**l'immobile concesso in comodato d'uso gratuito non deve rientrare tra le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9);**

**il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre alla casa principale;**

**il comodante deve avere residenza e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato d'uso.**

**6. In caso di comodato d'uso gratuito, il pagamento dell'imposta spetta al proprietario dell'immobile ( comodante) il quale a seguito di tale comodato beneficera' della riduzione del 50% sull'immobile dato in comodato gratuito.**

## **ARTICOLO 11**

### **. RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO**

**. 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :**

**. a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;**

**. b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.**

**2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni**

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo;
  - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma o rigettando motivatamente la richiesta.

## **ARTICOLO 12**

### **AREA FABBRICABILE**

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

2. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente attesta se un'area,/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.
4. In virtu' delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma e' sufficiente la semplice astratta potenzialita' edificatoria.
5. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area: pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate



con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

### **ARTICOLO 13**

#### **DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

- 1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 :**
- 2. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, vengono determinati come dal seguente prospetto:**

<b>ZONA ( come definita dagli strumenti urbanistici in vigore)</b>	<b>VALORE VENALE in euro per mq</b>
<b>B1</b>	<b>190</b>
<b>C1</b>	<b>25</b>
<b>C2</b>	<b>20</b>

- 2. Tali valori possono essere modificati annualmente con apposito atto in mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.**
- 3. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente,/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.**
- 4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente.**
- 5. Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.**

## **ARTICOLO 14**

### **DECORRENZA**

- 1. Per le aree già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale al momento dell'istituzione dell'imposta municipale propria, e pertanto dal 1 gennaio 2012, siano esse inedificate o parzialmente edificate, l'imposta si applica dalla data della sua istituzione.**
- 2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.**
- 3. Per le aree che non saranno classificate come fabbricabili da 'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.**

## **ARTICOLO 15**

### **DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO**

- 1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione. L'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o**

dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

2. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984, sono esenti dall'imposta, come riportato all'art.4 comma 3 lettera h) del presente regolamento.

3. Sono comunque esenti dall'imposta tutti i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

## **ARTICOLO 16**

### **AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E**

#### **COLTIVATORI DIRETTI**

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro- silvo pastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo I del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola";

2. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, \*associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento (25%).

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandata la qualifica si riferisce ai soci accomandatari ;

**b) nel caso di società cooperative ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;**

**c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.**

**4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo .**

**5. L'assimilazione come terreno agricolo é concessa a condizione :**

**a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;**

**b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.**

**6. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine di versamento della prima rata, al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi :**

**a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società);**

**b) L'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);**

**c) L'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta;**

## **ARTICOLO 17**

### **VERSAMENTI**

**1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi in misura pari alla propria quota di possesso , per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso . A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria . Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero . A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente .**

**2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.**

**3. I comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. 4. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza determinate dalla percentuale di possesso, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre . Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi**

dell'anno precedente . Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio sulla prima rata versata. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale congruaggio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

. 5. Nel caso di accertamento, attività di esclusiva competenza comunale, riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a Euro 600,00, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato in quattro rate trimestrali.

. 6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di accertamento il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

.7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo .

.8. Il versamento dell'imposta in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446. è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241. con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un



Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato .

10. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre .

11. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore: a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo .

## **ARTICOLO 18**

### **DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6. del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 .

**2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.**

## **ARTICOLO 19**

### **ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA**

**1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.**

**2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.**

**3. A seguito di idonea previsione normativa dello Stato, per incentivare l'attività di controllo sarà determinata con specifico provvedimento una quota delle somme effettivamente accertate e/o riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria.**

**4. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.**

## **ARTICOLO 20**

### **RIMBORSI**

**1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.**

**2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.**

**3. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 17 comma 11.**

## **.ARTICOLO 21**

### **.SANZIONI ED INTERESSI**

**. 1 . Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :**

- .a) Decreti Legislativi n.ri 471,472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.**
- .b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.**
- . c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 207, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.**

## **.ARTICOLO 22**

### **.CONTENZIOSO**

**1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.**

**.2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità' con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23.**

## **ARTICOLO 23**

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

- 1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente**
- 2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.**

## **ARTICOLO 24**

### **ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI**

- 1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure piu' idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.**

**.2. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune .**

## **. ARTICOLO 25**

### **. RINVIO**

**. 1 . Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, alla legge 27 dicembre 2013 n.147, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.**

## **. ARTICOLO 26**

### **. ENTRATA IN VIGORE**

- . 1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020.**
- . 2. Tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del**

**decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.**

**3. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali; nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

F.to Musso Nicoletta ,Maria, Stefania

**Il Consigliere anziano**

F.to Sacco Walter

**Il Segretario Comunale**

F.to Dott.ssa Mercedes Vella

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

**A T T E S T A**

— che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ....., per rimanervi per quindici giorni consecutivi (*art. 11, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44*);

*Dalla residenza comunale, li.....*

timbro

**Il responsabile del servizio**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva il giorno .....decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (*art.12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44*);

☐ è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44), per quindici giorni consecutivi:

dal..... al.....

☐ è divenuta esecutiva il giorno dell'adozione perché dichiara immediatamente esecutiva (*art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44*)

*Dalla residenza comunale, li.....*

**Il Segretario comunale**

ORIGINALE AGLI ATTI